CAMERA DEI DEPUTATI N. 3698-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **GALLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

alla Presidenza il 29 dicembre 1966

—

Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio

Presentata alla Presidenza il 1° febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Amministrazione dei Monopoli di Stato, per l'espletamento di alcuni suoi servizi di istituto, indicati in via esemplificativa nella relazione governativa al disegno di legge, è tenuta ad anticipare somme che ovviamente devono essere prelevate dai capitoli cui i servizi si riferiscono. Allo stato attuale delle cose, nel momento della restituzione di tali anticipi, le sopradette somme vengono fatte affluire al capitolo di entrata denominato « Proventi diversi » e, quindi, non sono più utilizzabili per la destinazione originaria, stabilita nei capitoli di bilancio, i quali vengono depauperati degli anticipi.

Con il disegno di legge in oggetto si propone (1° comma) l'istituzione di un apposito capitolo di entrata, cui far affluire le somme che provengono dalla restituzione degli anticipi.

Si propone, altresì, (2° comma) di autorizzare il Ministero del tesoro a reintegrare, con propri decreti, i capitoli dai quali sono state prelevate le somme anticipate.

Risulta chiara la correttezza e la opportunità di un tale provvedimento, per il quale la Commissione raccomanda una sollecita definizione legislativa, segnalando che sullo stesso la VI Commissione finanze e tesoro ha già manifestato il proprio consenso, in data 26 gennaio 1967.

GALLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio per esigenze connesse allo svolgimento dei propri servizi, devono affluire, all'atto del rimborso, ad apposito capitolo di entrata del bilancio stesso.

Mediante decreto del Ministro del tesoro, le somme affluite al capitolo di cui al precedente comma possono essere portate in aumento dello stanziamento dei corrispondenti capitoli dai quali gli anticipi sono stati prelevati.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.